



UNIONCAMERE

## Percorso formativo per funzionari degli OCC camerali e alle Associazioni dei consumatori

INIZIATIVA SOSTENUTA DAL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO  
NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI A VANTAGGIO DEI CONSUMATORI

*«Assistenza ai consumatori in condizioni di  
sovraindebitamento alla luce delle misure di  
contenimento dell'emergenza COVID-19»*

**Modulo I – 5 ottobre 2020**



SI.CAMERA



UNIONCAMERE

Una possibilità per i consumatori:  
la composizione della crisi da sovraindebitamento



SI.CAMERA



## A chi è diretta la legge 3/2012?

Il debitore **civile** sovraindebitato

non soggetto ne' assoggettabile  
a procedure concorsuali  
diverse da quelle regolate dal  
presente capo

perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente





## A chi è diretta la legge 3/2012?

- consumatore
- professionista
- imprenditore minore (o «sotto soglia»)
  - imprenditore agricolo
  - start – up innovative
- ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza





A chi è diretta la legge 3/2012?

E' estensibile anche al condominio?

La qualità di consumatore, che spetta ai singoli condomini, si estende anche al condominio - ente di gestione

(Trib. Genova sent. del 14/02/2012).






Come può scoprire il debitore delle opportunità della legge n. 3 del 2012

La legge modifica il contenuto dell'atto di precetto

«L'atto di precetto deve contenere, tra gli altri requisiti, anche **l'avvertimento al debitore** della possibilità di fare ricorso ad un organismo di composizione della crisi o a un professionista nominato dal giudice mediante un accordo o un piano del consumatore, ai sensi della Legge 27 gennaio 2012, n. 3 (Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento). »





**Attenzione:** debitore sovraindebitato ma vittima di estorsione




*Come comportarsi?*





## Le procedure previste dalla Legge n. 3 del 2019

Quali sono le soluzioni introdotte dalla Legge n. 3 del 2012 e le loro caratteristiche?



Non può ritenersi vigente il c.d. principio di alternatività tra le diverse procedure previste (in questo senso, si è pronunciato il Trib. Massa, 28 gennaio 2016 secondo cui «*Il principio di alternatività desumibile dall'art. 14 ter L. 3/2012 esclude l'ammissibilità di una domanda cumulata di apertura contestuale di due delle procedure previste dalla disciplina del sovraindebitamento (nella specie: "Accordo di composizione della crisi" e "Liquidazione del patrimonio")*»)







Quali sono le soluzioni introdotte dalla Legge n. 3 del 2012 e le loro caratteristiche?






Quali sono le soluzioni introdotte dalla Legge n. 3 del 2012 e le loro caratteristiche?





Quali sono le soluzioni introdotte dalla Legge n. 3 del 2012 e le loro caratteristiche?





## L'esdebitazione (art. 14 terdecies)

1. Il debitore persona fisica e' ammesso al beneficio della **liberazione dei debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali e non soddisfatti** a condizione che:
  - a) abbia cooperato al regolare ed efficace svolgimento della procedura, fornendo tutte le informazioni e la documentazione utili, nonche' adoperandosi per il proficuo svolgimento delle operazioni;
  - b) non abbia in alcun modo ritardato o contribuito a ritardare lo svolgimento della procedura;
  - c) non abbia beneficiato di altra esdebitazione negli otto anni precedenti la domanda;
  - d) non sia stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per uno dei reati previsti dall'articolo 16;
  - e) abbia svolto, nei quattro anni di cui all' articolo 14 -undecies, un'attivita' produttiva di reddito adeguata rispetto alle proprie competenze e alla situazione di mercato o, in ogni caso, abbia cercato un'occupazione e non abbia rifiutato, senza giustificato motivo, proposte di impiego;
  - f) siano stati soddisfatti, almeno in parte, i creditori per titolo e causa anteriore al decreto di apertura della liquidazione





## Le ipotesi di esclusione dell'esdebitazione (art. 14 terdecies comma 2)

- quando il sovraindebitamento del debitore e' imputabile ad un ricorso al credito colposo e sproporzionato rispetto alle sue capacita' patrimoniali;
- quando il debitore, nei cinque anni precedenti l'apertura della liquidazione o nel corso della stessa, ha posto in essere atti in frode ai creditori, pagamenti o altri atti dispositivi del proprio patrimonio, ovvero simulazioni di titoli di prelazione, allo scopo di favorire alcuni creditori a danno di altri





## Per quali debiti non opera la esdebitazione

- per i debiti derivanti da obblighi di **mantenimento e alimentari**;
- per i debiti da risarcimento dei **danni** da fatto illecito **extracontrattuale**;
- per le **sanzioni penali ed amministrative di carattere pecuniario** che non siano accessorie a debiti estinti;
- per i **debiti fiscali** che, pur avendo causa anteriore al decreto di apertura delle procedure di cui alle sezioni prima e seconda del presente capo, sono stati successivamente accertati in ragione della sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi.





UNIONCAMERE

Individuazione di chi sia il debitore- consumatore

*il debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta*



**Cass. 1° febbraio 2016, n. 1869**



Le *caratteristiche del debito* e la sua *meritevolezza*



SI.CAMERA



Il debitore e il ricorso al credito: come e quanto ci si è indebitati?



*Un contrasto giurisprudenziale e la sua «spiegazione»*







## La scelta del CCII (d.lgs. 14/2019)

La «mancata» verifica del merito creditizio



Art. 68 comma 3

*L'OCC, nella sua relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita. A tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al DPCM del 5 dicembre 2013, n. 159.*





## La scelta del CCII (d.lgs. 14/2019)

Le sanzioni processuali per la mancata verifica del merito



Art. 69

Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'articolo 124-bis del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, *non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, anche se dissenziente, né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore*





## Il caso del *ludopatico*

**Tribunale di Torino, 8 giugno 2016,**

Omologazione di un piano del consumatore

Il soggetto *“ha dato luogo al proprio sovraindebitamento, tuttavia risulta avere tenuto detto comportamento **incolpevolmente per effetto di una vera e propria patologia psichiatrica, la ludopatia**, che ha peraltro affrontato sottoponendosi volontariamente alle necessarie cure; occorre anche tener conto degli effetti sul comportamento della difficile situazione familiare determinata dalla presenza di un figlio con gravi problemi”*


(nella stessa direzione si sono mossi Trib. Milano (18/10/2017) e Trib. Cuneo (19/06/2017))





La rilevanza della famiglia del debitore consumatore:

come si gestisce *oggi* e come si gestirà *domani* la crisi familiare



Il ruolo del Disciplinare degli OCC





LA DOMANDA DI ACCESSO ALLA PROCEDURA  
Competenza, forma, contenuto ed effetti della domanda



**Attenzione:**

l'avvio della procedura (domanda all'OCC o richiesta di nomina OCC)  
**non** produce effetti che si produrranno, se e quando, comunque  
dopo il deposito della domanda davanti al Tribunale





UNIONCAMERE



FABIO VALERINI

Avvocato

Abilitato al patrocinio davanti alla Cassazione e alle magistrature superiori

Dottore di ricerca in Tutela giurisdizionale dei diritti, imprese, amministrazioni nell'Università di Roma Tor Vergata

Specializzato in Professioni legali nell'Università di Pisa

Docente accreditato per i corsi di formazione in materia di mediazione civile e commerciale

Giornalista pubblicista

Per domande, suggerimenti: [www.valerini.eu](http://www.valerini.eu)

*Grazie per l'attenzione!*



SI.CAMERA